



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 252/16/CONS

**MISURE A TUTELA DEGLI UTENTI PER FAVORIRE LA TRASPARENZA E
LA COMPARAZIONE
DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELL'OFFERTA DEI SERVIZI
DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 giugno 2016;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità e l'istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito *Codice*;

VISTO, in particolare, l'articolo 71, comma 1, del *Codice*, così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ai sensi del quale: “*L'Autorità assicura che le imprese che forniscono reti pubbliche di comunicazione elettronica o servizi accessibili al pubblico di comunicazione elettronica pubblichino informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe vigenti, a eventuali commissioni per la risoluzione del contratto e a informazioni sulle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti agli utenti finali e ai consumatori, [...]. Tali informazioni sono pubblicate in forma chiara, esaustiva e facilmente accessibile. L'Autorità può precisare ulteriori prescrizioni relative alla forma in cui tali informazioni devono essere pubblicate*”;

VISTO, altresì, l'articolo 71, comma 2, del *Codice* così come modificato dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, ai sensi del quale: “*L'Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive. Ove tali servizi non siano disponibili sul mercato a titolo gratuito o a un prezzo*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ragionevole, l'Autorità provvede affinché vengano resi disponibili o affida l'incarico a terzi. Questi ultimi hanno il diritto di utilizzare gratuitamente le informazioni pubblicate dalle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico per vendere o rendere disponibili tali guide interattive o tecniche analoghe”;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante “*Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229*” (di seguito *Codice del consumo*), come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 21;

VISTO il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante “*Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese*”, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed in particolare l'articolo 1, commi 2 e 4;

VISTA la direttiva n. 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all'*accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle *autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce *un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/140/CE;

VISTA la direttiva n. 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al *servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale)*, come modificata dalla direttiva n. 2009/136/CE;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 118/04/CONS, del 5 maggio 2004, recante “*Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 731/06/CONS;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS;

VISTA la delibera n. 96/07/CONS, del 22 febbraio 2007, recante “Modalità attuative delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7”, ed in particolare l’articolo 7, comma 1;

VISTA la delibera n. 126/07/CONS, del 22 marzo 2007, recante “Misure a tutela dell’utenza per facilitare la comprensione delle condizioni economiche dei servizi telefonici e la scelta tra le diverse offerte presenti sul mercato ai sensi dell’articolo 71 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259”;

VISTA la delibera n. 331/09/CONS, del 25 giugno 2009, recante “Definizione delle modalità e dei requisiti per l’accreditamento di soggetti indipendenti titolari di motori di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di comunicazione elettronica”;

VISTA la delibera n. 540/13/CONS, del 30 settembre 2013, recante “Convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni: rinnovo”;

VISTA la delibera n. 712/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante “Definizione di tre progetti esecutivi di ricerca, ai sensi dell’art. 2 della convenzione tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Fondazione Ugo Bordoni”;

VISTA la delibera n. 181/15/CONS, del 20 aprile 2015, recante “Avvio della consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante “misure a tutela degli utenti per favorire la trasparenza e la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta dei servizi di comunicazione elettronica””;

VISTI i contributi pervenuti nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 181/15/CONS, la cui sintesi e le relative valutazioni di dettaglio sono riportate in allegato A al presente provvedimento;

CONSIDERATO che le sentenze del Consiglio di Stato, sez. III, 9 aprile 2013, n. 1961 e 12 aprile 2013, n. 2009 hanno ricompreso i servizi di televisione a pagamento nei servizi di comunicazione elettronica, così come definiti dal Codice delle comunicazioni elettroniche. A tal proposito, inoltre, l’interpretazione fornita dai giudici nazionali ha trovato ulteriore riscontro nella sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 30 aprile 2014 (causa C-475/12) con la quale si afferma che un servizio consistente nel fornire, a titolo oneroso, un accesso condizionato a un *bouquet* trasmesso via satellite, che includa servizi di diffusione radiofonica e televisiva, rientra nella nozione di “servizio di comunicazione elettronica”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTO di dover ricomprendere, nell'ambito del necessario aggiornamento della disciplina sulla trasparenza delle condizioni economiche dell'offerta, tutti i soggetti che operano nel mercato delle comunicazioni elettroniche e che hanno rapporti contrattuali con gli utenti finali, a prescindere dalla specifica tipologia di servizio offerta, nello specifico operatori della telefonia e televisione a pagamento.

RILEVATO che i servizi di televisione a pagamento, seppur soggiacciono alla medesima disciplina, si differenziano in modo sostanziale dai servizi di telecomunicazione o di accesso ad internet, sia per le modalità di erogazione (tramite trasmissione di un segnale via etere, da captare tramite antenna e da decrittare attraverso un *decoder*), sia in termini di funzione svolta (di intrattenimento e non di comunicazione);

RITENUTO appropriato operare una differenziazione, con riferimento all'ambito di applicazione della normativa sulla trasparenza delle condizioni economiche dell'offerta, tra i servizi di televisione a pagamento ed i servizi di telefonia e di accesso ad internet;

RITENUTO che, in ottemperanza ai propri compiti istituzionali, al fine di consentire l'effettiva applicazione dell'intervento legislativo sul punto e la piena attuazione dei diritti da questo attribuiti agli utenti, l'Autorità debba intervenire sul piano prescrittivo a tutela dei consumatori e degli utenti nell'assicurare che siano loro fornite informazioni trasparenti, comparabili, adeguate e aggiornate in merito ai prezzi vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi forniti dagli operatori di comunicazione elettronica;

RAVVISATA la necessità, alla luce del mutato quadro normativo e di mercato, che vede la diffusione di nuovi servizi digitali e di nuove e numerose tipologie di offerte rivolte all'utenza finale, di procedere ad un sostanziale aggiornamento delle prescrizioni vigenti in ordine agli obblighi di trasparenza e pubblicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche dell'offerta degli operatori di comunicazione elettronica;

RITENUTO che la miglior tutela per l'utenza in materia di comparabilità delle condizioni economiche dell'offerta dei servizi di comunicazione elettronica, alla luce dell'esperienza maturata, possa essere perseguita tramite il diretto intervento dell'Autorità nella gestione di un proprio motore di calcolo, anziché attraverso l'accREDITAMENTO di motori di calcolo per il confronto tariffario di proprietà di soggetti terzi;

CONSIDERATO che l'Autorità, ai sensi della delibera n. 712/13/CONS, del 12 dicembre 2013, ha valutato l'esigenza di avvalersi della Fondazione Ugo Bordoni per lo svolgimento di attività di studio, analisi di natura tecnica e scientifica, nonché di assistenza in relazione alle fasi applicative riguardanti il progetto esecutivo per la realizzazione di un sistema di comparazione delle offerte commerciali di servizi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

comunicazione elettronica forniti dagli operatori e sottoscrivibili dalla clientela attraverso contratti per adesione;

RITENUTO opportuno prevedere alcuni obblighi, sia per il soggetto indipendente affidatario della gestione del motore di calcolo, sia per gli operatori di comunicazione elettronica, in modo da stabilire la titolarità dei dati, i limiti alla loro divulgabilità o comunicabilità a terzi, e fissare una procedura incisiva che consenta di evitare discontinuità o malfunzionamenti del servizio di confronto tariffario e, infine, la possibilità di condividere i risultati delle elaborazioni o delle correlazioni dei dati gestiti per conto dell'Autorità con la Direzione tutela dei consumatori designata come competente allo studio o al progetto;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente provvedimento si intende per:

- a) “Autorità”: l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dalla legge 31 luglio 1997, n. 249;
- b) “Codice”: il Codice delle comunicazioni elettroniche adottato con decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;
- c) “consumatore”: la persona fisica che utilizza un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico per scopi non riferibili all’attività lavorativa, commerciale o professionale svolta;
- d) “utente”: la persona fisica o giuridica che utilizza o chiede di utilizzare un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico e che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
- e) “servizio di comunicazione elettronica”: i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi televisivi a pagamento;
- f) “servizi di televisione a pagamento”: il servizio offerto al pubblico dal fornitore dei servizi di accesso condizionato che consiste principalmente nella abilitazione, dietro pagamento di un corrispettivo, alla visione di programmi altrimenti non accessibili, singoli o a pacchetto, acquistabili da parte dell'utente anche nei momenti immediatamente antecedenti all'inizio della trasmissione del singolo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- programma, o del primo programma, nel caso si tratti di un pacchetto di programmi;
- g) “servizi prepagati”: i servizi di comunicazione elettronica il cui utilizzo è subordinato all’acquisto di un quantitativo predeterminato di credito monetario che può essere ricaricato dall’utente attraverso diverse modalità di pagamento;
 - h) “operatore”: ogni impresa autorizzata a fornire una rete pubblica di comunicazioni, o una risorsa correlata o un servizio di comunicazione elettronica, ivi incluso un servizio televisivo a pagamento;
 - i) “opzione”: una specifica pattuizione contrattuale che prevede condizioni speciali limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio, sottoscrivibile in aggiunta a una offerta di base;
 - j) “promozione”: una condizione accessoria ad una offerta, di durata temporale predefinita, che prevede per il consumatore condizioni migliorative limitatamente ad alcune modalità di fruizione del servizio;
 - k) “offerta riservata”: un’offerta destinata ad una categoria predeterminata di utenti o consumatori;
 - l) “motore di calcolo”: un sistema che, a richiesta dell’utente, effettua operazioni di confronto tariffario tra le diverse offerte degli operatori, e che, anche a partire da informazioni relative al profilo di consumo, consente di ottenere una stima della spesa associata a ciascuna offerta e, quindi, della convenienza economica dei diversi piani tariffari; il servizio può essere reso disponibile anche senza l’ausilio di apparecchiature da installare presso la sede dell’utente o di software da installare sul personal computer dell’utente;
 - m) “Direzione”: la Direzione dell’Autorità competente in materia di trasparenza tariffaria;
 - n) “soggetto indipendente”: soggetto indipendente dagli operatori di comunicazioni elettroniche che su incarico dell’Autorità gestisce il motore di calcolo per la comparazione delle condizioni economiche dell’offerta;

Articolo 2 (Scopo e ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento stabilisce le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla trasparenza tariffaria di cui all’articolo 71 del *Codice*.
2. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano alla fornitura di servizi di comunicazione elettronica agli utenti e ai consumatori da parte degli operatori di telecomunicazioni e televisione a pagamento, limitatamente ai contratti per adesione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 3 (Informazioni agli utenti)

1. Gli operatori formulano condizioni economiche trasparenti, in modo da evidenziare tutte le voci che compongono l'effettivo costo del servizio di comunicazione elettronica.
2. Le informazioni pubblicitarie relative ad offerte, opzioni e promozioni, destinate ai consumatori, contengono esclusivamente prezzi comprensivi di I.V.A. ed indicano chiaramente le modalità con cui ottenere ulteriori dettagli informativi.
3. Le informazioni relative a promozioni che prevedono sconti di durata predeterminata indicano in modo chiaro e inequivocabile lo sconto o il ribasso effettuato, il prezzo normale di vendita del servizio allo scadere della promozione e l'eventuale costo da sostenere in caso di risoluzione anticipata del contratto.
4. Fatto salvo quanto stabilito nella delibera n. 326/10/CONS, nel caso di offerte o piani tariffari, opzioni o promozioni, che diano luogo al diritto di usufruire di una quantità di servizi predeterminata, ad esempio in termini di tempo o volume, al raggiungimento dell'80% del plafond previsto, l'operatore informa l'utente dell'imminente ripristino delle condizioni economiche regolate dall'offerta precedentemente sottoscritta.
5. Almeno una volta l'anno, l'operatore comunica all'utente in forma scritta tutte le condizioni economiche sottoscritte, fermo restando il diritto del consumatore di conoscerle in qualsiasi momento e gratuitamente.
6. In caso di servizi prepagati, la comunicazione di cui al comma 5 avviene tramite SMS ovvero e-mail e, comunque, garantendo all'utente modalità che prevedano l'accesso interattivo alla rete internet.
7. Per facilitare l'esercizio consapevole della facoltà di scelta dell'utente tra le diverse offerte sul mercato, l'operatore della telefonia fornisce con la cadenza della fatturazione il numero totale delle chiamate e dei minuti delle singole voci di traffico (voce e dati) secondo la ripartizione prevista dalla documentazione di fatturazione, nonché la durata media e la durata totale delle chiamate effettuate.
8. In caso di servizi prepagati, il titolare della linea telefonica ha diritto di conoscere le medesime informazioni di cui al comma 7 mediante accesso riservato, che dovrà essere garantito da almeno due delle seguenti modalità:
 - a) messaggio informativo attraverso il numero telefonico di assistenza clienti o altro numero gratuito;
 - b) pagina consultabile nel sito *web* dell'operatore e applicazioni dedicate;
 - c) via SMS gratuito, digitando un codice.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 4 (Trasparenza delle condizioni economiche)

1. Gli operatori pubblicano sul proprio sito web, con apposito collegamento dalla *home page*, una pagina denominata “trasparenza tariffaria” contenente l’elenco delle offerte vigenti utilizzate dalla propria clientela, specificando se sono sottoscrivibili o meno. L’elenco delle offerte pubblicate è formulato in modo chiaro e sintetico e, per ciascuna offerta, deve contenere almeno:

- a) le condizioni contrattuali applicabili;
- b) uno schema grafico in forma tabellare che mostri in dettaglio tutte le condizioni economiche dell’offerta;
- c) l’indicazione di un eventuale costo di attivazione e disattivazione/recesso, corredato da una sintetica descrizione delle modalità di calcolo degli stessi e di tutti gli elementi che li compongono;
- d) il richiamo espresso, attraverso collegamento ipertestuale, alla pagina contenente le ulteriori informazioni di cui all’allegato 5 del *Codice*.

2. Lo schema grafico di cui al comma 1, lett. b), è redatto secondo lo schema di cui all’allegato 1 e 2, che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera. Il prospetto è riportato nel sito web di ciascun operatore nella pagina “trasparenza tariffaria” di cui al comma 1, è reso disponibile nei punti di vendita della sua rete, ed è fornito in formato cartaceo o elettronico in qualsiasi momento all’utente che ne faccia richiesta.

3. Il link alla pagina denominata “trasparenza tariffaria”, di cui al comma 1, e lo schema grafico, di cui al comma 1, lett. b), sono inviati all’Autorità all’indirizzo PEC pianitariffari@cert.agcom.it.

4. I costi di recesso applicati vengono computati ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 2 aprile 2007, n. 40.

5. Nel caso di offerte riservate, deve essere garantita al destinatario dell’offerta la facoltà di poter agevolmente accedere al dettaglio delle condizioni giuridiche ed economiche dei servizi offerti.

Articolo 5 (Sito web di comparazione tariffaria dell’Autorità)

1. L’Autorità mette a disposizione dei consumatori un motore di calcolo per la comparazione dei prezzi dei servizi di telefonia e accesso ad internet. Tale servizio è disponibile sul sito web www.confrontaofferte.agcom.it, tramite il quale il consumatore accede a tutte le offerte vigenti di tutti gli operatori di comunicazione elettronica anche se non più sottoscrivibili e ancora attive e le confronta sulla base di criteri omogenei.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

2. Il motore di calcolo viene gestito dal soggetto indipendente che garantisce la non discriminazione degli operatori all'atto della presentazione dei risultati.
3. All'interno del sito *web* di cui al comma 1, l'ordinamento dei risultati dei confronti è effettuato unicamente sulla base del criterio del prezzo del servizio.
4. Il motore di calcolo è corredato da una spiegazione chiara del modo in cui avviene il confronto e delle eventuali limitazioni/approssimazioni previste nel calcolo.
5. Il motore di calcolo è agevolmente e gratuitamente accessibile anche ai consumatori che non hanno a disposizione una connessione Internet a banda larga. L'accessibilità al motore di calcolo è garantita anche agli utenti disabili, con particolare riferimento ai non vedenti.
6. Il motore di calcolo, nell'effettuare i confronti, tiene in considerazione la dislocazione geografica e la tipologia di profilo di consumo del consumatore, con l'obiettivo di poter rappresentare tutte le tariffe dei servizi disponibili e utilizzati, anche se non più sottoscrivibili, nella zona geografica e per tipologia coerente con le caratteristiche dell'utilizzatore.
7. Il motore di calcolo implementato nel sito *web* consente l'inserimento da parte del consumatore di due tipologie di dati in modo alternativo:
 - a) dati puntuali relativi al profilo di traffico reale effettuato dall'utente, utilizzando dati importati da *files* relativi a fogli di calcolo (.csv, .xcl, etc..) o analoghi, scaricati dall'utente dal sito del proprio gestore secondo formati concordati con gli operatori, eventualmente integrati con altri forniti dall'utente;
 - b) dati sintetici rappresentanti il profilo di consumo dell'utente o comunque alcuni esempi di profili di consumo predefiniti.

Articolo 6 (Obblighi per il soggetto indipendente)

1. I dati raccolti e trattati ai sensi della presente delibera e degli accordi che in esecuzione della stessa verranno sottoscritti sono di esclusiva proprietà dell'Autorità, che ne autorizza previamente lo sfruttamento per finalità esclusivamente istituzionali.
2. La divulgazione di dati, informazioni e risultati, anche se solo in forma aggregata, da parte del soggetto incaricato della gestione del motore di calcolo, può avvenire esclusivamente previa autorizzazione scritta della Direzione competente, mediante una procedura definita dalla Direzione medesima. Il soggetto indipendente, inoltre, condivide i dati e i risultati delle elaborazioni o delle correlazioni degli stessi con l'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. L'Autorità si riserva di esercitare, senza che da ciò dipenda un maggior onere per la stessa ed in qualunque momento, il diritto di:
- a) essere informata di tutte le interrogazioni delle basi dati oggetto della presente delibera;
 - b) consentire l'accesso e l'interrogazione delle basi dati solo previa autorizzazione;
 - c) subentrare al soggetto terzo nella gestione sistemica dell'infrastruttura *hardware* e *software*.

Articolo 7

(Procedura per l'inserimento dei dati nel motore di calcolo e suo funzionamento)

1. L'operatore comunica le proprie tariffe, opzioni e promozioni, riassunte secondo lo schema di cui all'allegato 1 della presente delibera, tramite PEC all'indirizzo dell'Autorità pianitariffari@cert.agcom.it.
2. Le tariffe, opzioni o promozioni, devono essere comunicate dall'operatore, secondo la procedura di cui al comma 1, al massimo entro il primo giorno di disponibilità delle stesse sul mercato.
3. L'offerta viene resa pubblica nel sito web di confronto tariffario entro due giorni lavorativi a far data dalla sua comunicazione da parte dell'operatore e, comunque, non prima del giorno indicato dall'operatore come data di lancio sul mercato.
4. Gli operatori assicurano adeguata pubblicità, ciascuno sul proprio sito web, al motore di calcolo presente sul sito web www.confrontaofferte.agcom.it.
5. La Direzione convoca in audizione, con cadenza almeno semestrale, il soggetto indipendente al fine di verificare corretto funzionamento del motore di calcolo di cui al comma 1 dell'articolo 5. All'audizione possono essere invitati a partecipare gli operatori, anche in forma associata, e le Associazioni dei consumatori.
6. Gli allegati 1 e 2 al presente provvedimento possono essere modificati con determina della Direzione, previa audizione dei soggetti di cui al comma 5.

Articolo 8 **(Sanzioni)**

1. In caso di violazione delle disposizioni della presente delibera si applicano le sanzioni previste dall'articolo 98, comma 16, del Codice delle comunicazioni elettroniche.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Articolo 9 (Norme transitorie e finali)

1. Il presente provvedimento entra in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità.
2. Entro sei mesi dalla pubblicazione di cui al comma 1, gli operatori si adeguano alle disposizioni dell'articolo 3, comma 4, fatto salvo, sino a allora, il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 6, della delibera n. 126/07/CONS.
3. Entro 4 mesi dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Autorità del presente provvedimento, gli operatori comunicano, secondo la procedura di cui all'articolo 7, i dati di tutte le tariffe, opzioni o promozioni in vigore dai 18 mesi precedenti alla suddetta data, anche se non più sottoscrivibili.
4. Il presente provvedimento abroga e sostituisce le disposizioni di cui alle delibere n. 96/07/CONS, del 22 febbraio 2007 e n. 126/07/CONS, del 22 marzo 2007, fatto salvo quanto previsto al comma 2.
5. All'atto dell'operatività del motore di calcolo presente sul sito *web* www.confrontaofferte.agcom.it, si intende abrogata la delibera n. 331/09/CONS e le conseguenti deliberazioni.
6. Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 16 giugno 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi